



# COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 31 del 06-03-12

COPIA

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA AVVIARE NEI CANTIERI COMUNALI CON TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO DELL'OBBLIGO**

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di marzo, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 09:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MARAMARCO CARLO	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7      Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per l'attuazione dei programmi per l'occupazione finanziati con i fondi della RAS, di cui all'art. 20 e seguenti della Legge Regionale n. 4/2000, è previsto anche il reclutamento di personale da assumersi con contratto a termine di diritto privato, in possesso di titoli di studio superiori a quelli della scuola dell'obbligo;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede in particolare all'art. 35, che, per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, debbano essere rispettati i seguenti principi di carattere generale:
  - a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
  - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
- l'accordo intervenuto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 10 dicembre 2003, recante Accordo tra il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha previsto, fra l'altro, all'articolo 2, che il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, pur non abrogando espressamente l'art.16 della legge n. 56/1987, che detta la disciplina per l'accesso alla Pubblica Amministrazione limitatamente ai profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, con la soppressione, all'art. 2, comma 3, di ogni lista ordinaria e speciale presso gli uffici di collocamento (fatta eccezione per quelle espressamente indicate, disabili, lavoratori in mobilità, e dello spettacolo), ha implicitamente abrogato, dello stesso art.16, il sistema delle liste e connesse procedure di punteggio con premio per l'anzianità, lasciando in vita, quindi, i soli criteri della selezione pubblica e dell'accesso limitato ai livelli retributivo funzionali per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo, che costituiscono pertanto principi fondamentali per la potestà legislativa delle regioni in tema di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento (ordinario e obbligatorio) conferita dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 181/2000 nel testo riformulato dall'art.1 del Decreto Legislativo n. 297/2002;
- in esso viene ribadito il fatto che ulteriore fonte dei principi fondamentali in tema di assunzione nell'amministrazione pubblica è costituita dall'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già ricordato, e che è fatto carico alle Regioni di disciplinare autonomamente le procedure di accesso alla Pubblica amministrazione, individuando i parametri di selezione anche con superamento del criterio dell'anzianità a favore delle condizioni reddituali, coerentemente con lo spirito del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto ad emanare la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego;
- l'articolo 40 della già citata Legge Regionale n°20/2005, ribadisce al comma 1 che le assunzioni presso le Pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 1, dell'articolo 35, del D.Lgs n°165/2001, già citato, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono con richiesta di avviamento presso i Centri dei Servizi per il lavoro competenti per territorio;
- la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione del 30 marzo 2004 n°15/12, recante direttive e indirizzi operativi per l'attuazione del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n°297 e del D.P.R. 442 7 luglio 2000 n°442, ha disciplinato la definizione dei parametri di avviamento a selezione, dei criteri e delle modalità per l'accesso alla pubblica Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola dell'obbligo;
- a tale Delibera è stata apportata una deroga, approvata con la delibera n. 24/26 del 27/05/2004 e pubblicata sul BURAS n.21 del 01/07/2004, che limita la partecipazione a selezione per l'assunzione dei lavoratori nei cantieri comunali solo ed esclusivamente ai cittadini disoccupati ed inoccupati che risultino residenti e domiciliati nel Comune interessato, restando salve tutte le altre disposizioni contenute nella Delibera su indicata.
- inoltre è consentito ai comuni mantenere la riserva del massimo 30% dei posti a favore delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, come già previsto nella delibera della Commissione Regionale per l'Impiego del 09 luglio 1997.
- l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale, Servizio Politiche per l'Impiego e Sicurezza Sociale, nella Nota Esplicativa prot. n. 11791 dell' 11 aprile 2006 -Avvio a selezione dei lavoratori da assumere nei

cantieri comunali, in applicazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 15/12 del 30 marzo 2004 e n. 24/26 del 27 maggio 2004 – Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20-, espressamente ribadisce che sono escluse dalle procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/26 del 27.05.2004, le assunzioni per i profili per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;

- l'art. 36 della Legge Regionale n° 20/2005 recita che in materia di Interventi di politica locale per l'occupazione, i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono stabiliti dalla Commissione Regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di disoccupazione; e che l'avvio al lavoro è prioritariamente destinato ai disoccupati e inoccupati residenti nel comune titolare dell'intervento;
- su proposta delle commissioni provinciali possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.
- allo stato, la Competente Commissione Regionale per i servizi e le politiche del lavoro, non risulta essersi pronunciata in merito;
- in base all'articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n° 20/2005, gli Enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei Servizi per il Lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al Lavoro;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale a causa della insufficienza di personale intende avvalersi dei servizi e della professionalità dei Centri Servizi per l'impiego della Provincia;

ATTESO che si ritiene comunque necessario, in attesa delle eventuali decisioni da parte della Commissione Regionale per i Servizi e le politiche del lavoro, in ordine a quanto previsto dall'articolo 36 della Legge Regionale n° 20/2005, avvalersi della possibilità di stipula della convenzione di cui all'appena citato articolo 14, in ordine al reclutamento nei Cantieri Comunali di figure professionali con titolo di studio superiore a quello dell'obbligo, con conseguente coinvolgimento del Centro Servizi per l'Impiego della Provincia nelle procedure di preselezione di detto personale, riconoscendo ai medesimi consolidate professionalità in materia;

DATO ATTO che la convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stata sottoposta alla valutazione della Commissione Provinciale per i Servizi e le politiche del lavoro che in data 10 aprile 2008 ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO altresì che ci si impegna a sospendere la validità della convenzione medesima e a modificare e/o adeguare immediatamente il contenuto della stessa nel caso in cui la Commissione Regionale per i Servizi e le politiche del lavoro approvasse dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori non coerenti con quelli previsti nel presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATO che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Alberta Grudina, Massimiliano Mameli, Fabrizio Bachis, Barbara Manca, Carlo Maramarco;

Assenti: nessuno;

Con votazione unanime

### **DELIBERA**

- ☐ Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ☐ Di aderire alla convenzione per il reclutamento di personale da avviare nei cantieri comunali con titolo di studio superiore a quello dell'obbligo;
- ☐ Di approvare lo schema di convenzione e il relativo allegato A) della medesima, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ☐ Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario alla sottoscrizione della convenzione con il Centro Servizi per l'Impiego della Provincia.

Con separata votazione unanime

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

**Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Decimomannu, 06/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Luigi Porceddu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Donatella Garau

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.To Maria Rita Pischedda

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Maria Rita Pischedda

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale



**PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU**

**SETTORE LAVORO**

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ED IL COMUNE DI**

\_\_\_\_\_ **PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO IN CANTIERI**

**COMUNALI**

L'anno 2012, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra la PROVINCIA di Cagliari – Settore Lavoro – (di qui in poi denominata “Provincia”), con sede in Cagliari, via Giudice Guglielmo n.46, C. F. 00510810922, Rappresentata dal Dirigente del Settore Dott. Ing. Giovanni Antonio Soggiu, in esecuzione della deliberazione di G. P. n. 96 del 16 maggio 2008 e successive mm. e ii.;

**e**

il COMUNE di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_, Codice Fiscale 8000xxxxxxxxxx, rappresentato dal Responsabile del Servizio/----- (dott. ing. \_\_\_\_\_), in esecuzione della deliberazione di G. C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 201\_\_.

Pemesso :

Che per l'attuazione dei programmi per l'occupazione finanziati con i fondi della RAS di cui all'art. 20 e segg. della legge regionale n. 4/2000, è previsto anche il reclutamento di personale da assumersi con contratto a termine di diritto privato, in possesso di titoli di studio superiori a quelli della scuola dell'obbligo;

Che il D. Lgs. n. 165/2001 e successive mm. e ii. prevede in particolare all'art. 35, che per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche debbano essere rispettati i seguenti principi di carattere generale:

a ) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte

all'accertamento della professionalità richiesta, garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

*b )* mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Che 'accordo intervenuto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 10 dicembre 2003, recante Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo 19 dicembre\* 2002, n.297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha previsto, fra l'altro, all'articolo 2, che il decreto legislativo 19 \*dicembre\* 2002, n.297, pur non abrogando espressamente l'art.16 della legge n.56/1987 che detta la disciplina per l'accesso alla Pubblica Amministrazione limitatamente ai profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, con la soppressione, all'art. 2 comma 3, di ogni lista ordinaria e speciale presso gli uffici di collocamento (fatta eccezione per quelle espressamente indicate, disabili, lavoratori in mobilità, e dello spettacolo), ha implicitamente abrogato, dello stesso art.16, il sistema delle liste e connesse procedure di punteggio con premio per l'anzianità, lasciando in vita, quindi, i soli criteri della selezione pubblica e dell'accesso limitato ai livelli retributivo funzionali per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo, che costituiscono pertanto principi fondamentali per la potestà legislativa delle regioni in tema di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento (ordinario e obbligatorio) conferita dall'art. 1 del decreto legislativo n.181/2000 nel testo riformulato dall'art.1 del decreto legislativo n.297/2002;



Che in esso viene ribadito il fatto che ulteriore fonte dei principi fondamentali in tema di assunzione nell'amministrazione pubblica è costituita dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già ricordato, e che è fatto carico alle Regioni di disciplinare autonomamente le procedure di accesso alla Pubblica amministrazione, individuando i parametri di selezione anche con superamento del criterio dell'anzianità a favore delle condizioni reddituali, coerentemente con lo spirito del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297;

Che la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto ad emanare la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego;

Che l'articolo 40 della già citata Legge regionale n°20/2005, ribadisce al comma 1 che le assunzioni presso le Pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 1, dell'articolo e, del D.Lgs n°165/2001, già citato, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono con richiesta di avviamento presso i Centri dei Servizi per il lavoro competenti per territorio;

Che la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione del 30 marzo 2004 n° 15/12, recante direttive e indirizzi operativi per l'attuazione del D.Lgs 19 dicembre 2002 n°297 e del D.P.R. 442 7 luglio 2000 n°442, ha disciplinato la definizione dei parametri di avviamento a selezione, dei criteri e delle modalità per l'accesso alla pubblica Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola dell'obbligo;

Che a tale Delibera è stata apportata una deroga, approvata con la delibera n. 24/26

del 27/05/2004 e pubblicata sul BURAS n.21 del 01/07/2004, che limita la partecipazione a selezione per l'assunzione dei lavoratori nei cantieri comunali solo ed esclusivamente ai cittadini disoccupati ed inoccupati che risultino residenti e domiciliati nel Comune interessato, restando salve tutte le altre disposizioni contenute nella Delibera su indicata.

Che inoltre è consentito ai comuni mantenere la riserva del massimo 30% dei posti a favore delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, come già previsto nella delibera della Commissione Regionale per l'Impiego del 09 luglio 1997.

Che l'Assessorato del Lavoro. Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della RAS, Direzione generale, Servizio Politiche per l'Impiego e Sicurezza Sociale, nella Nota Esplicativa n°Prot. n. 11791 dell' 11 aprile 2006 "Avvio a selezione dei lavoratori da assumere nei cantieri comunali, in applicazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 15/12 del 30 marzo 2004 e n. 24/26 del 27 maggio 2004 – L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, espressamente ribadisce che sono escluse dalle procedure di cui alla Deliberazione della G.R. n. 24/26 del 27.05.2004, le assunzioni per i profili per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;

Che l'art. 36 della legge regionale n° 20/2005 recita che in materia di Interventi di politica locale per l'occupazione, i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di disoccupazione; e che l'avvio al lavoro è prioritariamente destinato ai disoccupati e inoccupati residenti

nel comune titolare dell'intervento;

Che su proposta delle commissioni provinciali possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.

Che, allo stato, la Competente Commissione Regionale per i servizi e le politiche del lavoro, non risulta essersi pronunciata in merito;

Che in base all'articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n° 20/2005, gli Enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei Servizi per il Lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al Lavoro;

L'amministrazione comunale come sopra costituita, per insufficienza di personale intende avvalersi dei servizi e della professionalità dei Centri Servizi per l'impiego della Provincia;

Che si ritiene comunque necessario, in attesa delle eventuali decisioni da parte della Commissione Regionale per i Servizi e le politiche del lavoro in ordine a quanto previsto dall'articolo 36 della Legge Regionale n° 20/2005, avvalersi della possibilità di stipula della convenzione di cui all'appena citato articolo 14 in ordine al reclutamento nei Cantieri Comunali di figure e/o professionali con titolo di studio superiore a quello dell'obbligo, con conseguente coinvolgimento dei Csl della Provincia nelle procedure di preselezione di detto personale, riconoscendo ai medesimi consolidate professionalità in materia;

Che la presente convenzione è stata sottoposta alla valutazione della Commissione Provinciale per i Servizi e le politiche del lavoro che in data 10 aprile 2008 ha espresso parere favorevole

Che ci si impegna a sospendere la validità della presente convenzione e a modificare e/o adeguare immediatamente il contenuto della stessa nel caso in cui la

Commissione Regionale per i Servizi e le politiche del lavoro approvasse dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori non coerenti con quelli previsti nel presente atto"

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

Con la presente convenzione le parti intendono definire i reciproci compiti e rapporti nell'ambito delle procedure relative al reclutamento di personale da avviare nei cantieri comunali in possesso del titolo di studio superiore a quello dell'obbligo. Le parti si impegnano a sospendere la validità della presente convenzione e a modificare e/o adeguare immediatamente il contenuto della stessa nel caso in cui la Commissione regionale per i servizi e le politiche per il lavoro approvasse dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori non coerenti con quelli previsti nel presente atto.

#### **Art. 3**

La Provincia di Cagliari si impegna a svolgere le attività di propria competenza con le modalità, condizioni e termini di cui all'**allegato A)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 4**

Il comune di \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere le attività di propria competenza con le modalità, condizioni e termini di cui all' allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 5**

La presente convenzione avrà la durata di due anni e si intende rinnovabile su

accordo delle parti da realizzarsi antecedentemente alla scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.

#### **Art. 6**

Ciascuna delle parti si impegna a realizzare le attività di propria competenza oggetto della presente convenzione con i relativi oneri economici a proprio ed esclusivo carico.

L, confermato e sottoscritto Cagliari, \_\_\_\_\_

Per la Provincia di Cagliari Ing. Giovanni Antonio Soggiu

Per il comune di \_\_\_\_\_ Ing./Dott. \_\_\_\_\_



**PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU**

**SETTORE LAVORO**

**Convenzione per il reclutamento di personale da avviare nei cantieri comunali  
con titolo di studio superiore a quello dell'obbligo - ALLEGATO A)**

**ELEMENTI NECESSARI PER GLI AVVISI DI OFFERTA DI LAVORO E DI  
SELEZIONE:**

- a) il numero dei lavoratori da assumere;
- b) la sede di lavoro;
- c) i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
- d) le quote di riserva, ove previste;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro e durata;
- f) la qualifica professionale (secondo le denominazioni di cui al D.M. 30.5.2001 (ex art.4, comma 3, del D.P.R. n.442/2000) ed il profilo di assunzione, nonché gli eventuali requisiti previsti dal contratto collettivo di settore e dall'ordinamento interno ulteriormente attuativo per accedere alla qualifica ed al profilo di assunzione;
- g) le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori;
- h) il trattamento economico e normativo applicato;
- i) i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità ( se previste);
- j) la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- k) le modalità di pubblicazione della graduatoria;
- l) la durata di validità della graduatoria deve coincidere con la durata prevista del cantiere e/o del finanziamento correlato.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Con la domanda di partecipazione alla selezione, i candidati attestano mediante

autocertificazione il possesso dei requisiti indicati nell'avviso.

Al fine di conseguire i relativi punteggi, producono, contestualmente alla presentazione della domanda, le certificazioni relative all'ISEE e allo stato di disoccupazione.

***ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente – attestato da parte dell'INPS sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica resa dal dichiarante presso INPS, CAAF, Comuni.***

La responsabilità del procedimento di chiamata dei lavoratori e di formazione della graduatoria compete al Csl competente per territorio.

La responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compete all'Ente Locale interessato all'avvio del lavoratore.

### **Partecipazione alla selezione**

Possono partecipare alla selezione nei termini e con le modalità stabilite nell' avviso pubblico tutti i lavoratori in possesso dei requisiti di accesso indicati nell'avviso stesso.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per il tramite del servizio postale o mediante consegna a mano al Centro dei Servizi per il Lavoro-Servizio Domanda-offerta, con l'indicazione sulla busta: selezione per il reclutamento di N° \_\_\_\_\_ profilo o qualifica professionale c/o Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_

Per le assunzioni a tempo determinato possono concorrere solo i cittadini disoccupati e inoccupati residenti presso il comune che risultino iscritti nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego competente per territorio, in possesso della qualifica prevista nell'avviso. I lavoratori che si trovino in “sospensione dello stato di disoccupazione” sono equiparati, ai fini della partecipazione agli avviamenti a

selezione, ai lavoratori "occupati".

## **QUALIFICHE**

Le qualifiche professionali previste per ciascun posto di lavoro, devono fare riferimento alle denominazioni di cui al decreto ministeriale 30.5.2001 (ex art.4, comma 3, del D.P.R. n.442/2000 - contenuto e modalità di trattamento dell'elenco anagrafico, modalità di codifica di base delle professioni, classificazione dei lavoratori). E' ammessa la possibilità per le amministrazioni interessate di ricorrere all'indicazione di macroqualifiche (di cui al decreto anzidetto) in relazione alle esigenze che si intendono soddisfare con le assunzioni previste.

Il possesso qualifiche deve essere comprovato dal titolo di studio e/o dall'esperienza lavorativa e/o da corso professionale.

I Centri dei Servizi per il lavoro competenti non potranno prendere in considerazione richieste di avviamento effettuate al di fuori delle denominazioni delle qualifiche professionali come sopra individuate. Nel caso se ne presenti la necessità, può essere fatto ricorso ai criteri attualmente in uso di equiparazione tra le qualifiche.

L'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ invierà al Centro dei servizi per il lavoro apposito avviso pubblico di preselezione ( contenente tutti gli elementi in premessa citati) degli aspiranti all'assunzione.

il CSL provvede alla pubblicazione dell'avviso sul S.I.L., all'affissione nel proprio albo e a trasmetterne copia alla Pubblica Amministrazione interessata.

## **CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE SUI QUALI I CSL POSSONO DARE IL LORO CONTRIBUTO**

Le graduatorie di priorità per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni sono redatte dal Centro Servizi per il lavoro territorialmente competente, entro 30 giorni



dalla data di scadenza dell'avviso pubblico, sulla base dei criteri previsti dal punto 4) della delibera di G. R. n. 15/12 del 30 marzo 2004:

**1.** La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio. Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Stato di disoccupazione

**2.** Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:

a) Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;

b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro dell' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti, per i soggetti occupati che partecipano alle selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato e fino ad un massimo di 10 punti per le assunzioni a tempo determinato con riferimento al reddito minimo personale escluso da imposizione. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti);

c) ai lavoratori che non presentano il dato ISEE sono sottratti 25 punti;

d) allo "stato di disoccupazione "si attribuisce un massimo di 10 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione nella misura di 1 punto per anno;

e) ai lavoratori in mobilità si attribuiscono 4 punti per ogni anno di permanenza nelle liste di mobilità.

Il punteggio relativo al punto d) è azzerato dal momento dell'accettazione di un'offerta di lavoro congrua secondo quanto previsto all'art. 5 del D. Lgs. 297/2002.

**3.** A parità di punteggio valgono i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine di elencazione:

- a) persone di età più elevata;
- b) donne in reinserimento lavorativo con precedente occupazione che vogliano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività;
- c) lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica Amministrazione nella qualifica professionale attinente a quella di chiamata, con riferimento alla durata misurata in anni, mesi, giorni;
- d) Lavoratori socialmente utili.

La presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) all'Amministrazione che procede a redigere la graduatoria, è a carico della singola persona. In caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E. la persona non sarà inserita in graduatoria.

**ANZIANITÀ DI DISOCCUPAZIONE:** quella maturata a seguito della dichiarazione di immediata disponibilità ad attività lavorativa ex D.Lgs n° 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Per ciascun mese maturato in stato di disoccupazione vengono attribuiti. n. punti 0,0833 pari ad un punto per 12 mesi.

Per mese deve intendersi quello commerciale, ovvero il mese di durata convenzionale di 30 giorni: i periodi fino a 15 giorni, all'interno di un unico mese non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.

Il calcolo dell'anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso di selezione.

I mesi di "sospensione dello stato di disoccupazione", così come determinata in applicazione di quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 297/2002, non si considerano ai fini del calcolo del punteggio per l'anzianità di

disoccupazione.

### **MODALITÀ DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE**

La graduatoria è resa pubblica con le modalità previste nell'avviso.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i candidati possono proporre istanza di riesame avverso la posizione nella graduatoria, se derivata da errori di calcolo del punteggio;

Resta salva la possibilità di ricorso in via giurisdizionale avverso la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria in via definitiva;

La graduatoria resta valida per il periodo stabilito dall'avviso pubblico di selezione o, in mancanza di indicazione esplicita, per un periodo di 12 mesi, per la stessa Amministrazione e per la stessa qualifica.

L'amministrazione pubblica richiedente convoca i lavoratori utilmente collocati in graduatoria per lo svolgimento delle prove di idoneità, garantendo:

- a) che le stesse siano pubbliche;
- b) consistano in prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative riferite alla qualifica o profilo di assunzione;
- c) siano tese ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato e non a stabilire graduatorie di merito.

**Caso particolare:** I lavoratori già avviati a selezione presso una pubblica amministrazione, e non ancora assunti, sono avviati anche presso altre amministrazioni ove risultino utilmente collocati in graduatoria.

La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l'ordine della

graduatoria.

Ai fini dell'art. 4 del D.lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 5 del D.lgs. 297/2002, la Pubblica Amministrazione è tenuta altresì a comunicare al CSL i nominativi dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia.

I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo;
- b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto;
- c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione al bando;
- d) rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo.

Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza. ( delibera 15/12 del 2004 della Giunta Regionale Sarda).

Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità ed inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime, nonché motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.

Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza

giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso lo "stato di disoccupazione".

In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri dei servizi della Regione per un periodo di tre mesi.

Per la comunicazione di avvenuta assunzione, trasformazione e risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 297/2002, art. 6.

Nel caso di dimissioni durante il periodo di prova:

- ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, non rilevano quelle intervenute per giusta causa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Provincia di Cagliari

Ing. Giovanni Antonio Soggiu

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Ing. //Dott. \_\_\_\_\_